Camera di Commercio
Venezia

Vigilanza Prodotti e Lotta alla Contraffazione

LA NUOVA ETICHETTATURA ENERGETICA

ENERGY
енергия · ενεργεια

guida pratica all'etichettatura dei prodotti domestici connessi all'uso di energia
ai sensi della Direttiva 2010/30/UE del 19 maggio 2010 e dei relativi Regolamenti delegati

[rev.2 – 18/7/2013]

a cura di Francesco Sartor

© MMXIII - CCIAA Venezia

ATTENZIONE - Il presente documento ha il solo scopo di fornire un orientamento generale sull'applicazione dell'attuale disciplina in materia di etichettatura energetica, non costituisce parere legale e non costituisce interpretazione autentica di qualsivoglia norma giuridica. L'autore e l'Ente presso il quale il medesimo presta servizio, declinano ogni responsabilità per ogni eventuale pregiudizio, di qualsivoglia natura, derivante dall'affidamento su quanto a illustrato nel presente documento e rinviano alla consultazione della normativa ivi richiamata per ogni riscontro avente rilevanza giuridica.

INTRODUZIONE

L'etichettatura energetica degli elettrodomestici, prevista dalla normativa nazionale e comunitaria ha la funzione di informare i consumatori circa il consumo di energia e di altre risorse essenziali (come, ad esempio, l'acqua) da parte del prodotto offerto in vendita: viene così offerta la concreta possibilità di perseguire un impiego più razionale delle risorse energetiche, favorendone il risparmio e contribuendo nel contempo ad una riduzione dell'inquinamento atmosferico.
La possibilità, grazie all'etichettatura energetica, di orientare le scelte d'acquisto verso modelli dai minori consumi, con prestazioni migliori, fornisce inoltre un ulteriore stimolo allo sviluppo tecnologico dei prodotti offerti in commercio.

IL NUOVO QUADRO NORMATIVO

La più recente normativa di riferimento in materia è la **Direttiva 2010/30/UE** del 19 maggio 2010, concernente *l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura ed informazioni uniformi relative ai prodotti*: tale norma, che ha aggiornato la disciplina in materia, fa espresso rinvio a successivi Regolamenti delegati, sempre di emanazione comunitaria, alcuni dei quali (al momento della stesura di questo opuscolo) non ancora completamente in vigore, ed altri ancora in fase di emanazione.

Sinteticamente i riferimenti regolamentari in materia, attuativi della Direttiva citata, sono i seguenti:

CATEGORIA (pag. corrispondente della guida)	NORMA	IN VIGORE DAL	CON DEROGHE FINO AL	APPLICABILITÀ NORMATIVA PREGRESSA
Lavastoviglie (pag.5)	**Reg. n. 1059/2010/UE**	30/11/2011	30/03/2012	*Per immissioni sul mercato prima del 30/11/2011 si applica la DIR. 97/17/CE*
Frigoriferi (pag.6)	**Reg. n. 1060/2010/UE**	30/11/2011	30/03/2012	*Per immissioni sul mercato prima del 30/11/2011 si applica la DIR. 94/2/CE*
Lavatrici (pag.7)	**Reg. n. 1061/2010/UE**	20/12/2011	20/04/2012	*Per immissioni sul mercato prima del 20/12/2011 si applica la DIR. 95/12/CE*
Televisori (pag.8)	**Reg. n. 1062/2010/UE**	30/11/2011	30/03/2012	- - -
Condizionatori (pag.9)	**Reg. n. 626/2011/UE**	01/01/2013	- - -	*Per immissioni sul mercato prima del 30/11/2011 si applica la DIR. 2002/13/CE*
Asciugatrici (pag.10)	**Reg. n. 392/2012/UE**	29/05/2012	29/09/2012	*Per immissioni sul mercato prima del 29/05/2012 si applica la DIR. 95/13/CE*
Lampade Elettriche e Apparecchi di Illuminazione (pag.11)	**Reg. n. 874/2012 /UE**	01/09/2013	01/03/2014	*Per immissioni sul mercato prima del 01/09/2013 si applica la DIR. 98/11/CE*
Forni elettrici	*di prossima emanazione*	**- - -**	**- - -**	*Fino all'emanazione del nuovo Regolamento risulta ancora applicabile la Direttiva n. 2002/40/Ue*

In attuazione delle Direttiva comunitaria è stato emanato in Italia il d.lgs. 28 giugno 2012 , n. 104, che detta peraltro la disciplina in materia di vigilanza sull'applicazione della normativa, prevedendo espressamente, all'articolo 4, che il Ministero dello Sviluppo Economico si avvalga a tal fine anche della collaborazione delle Camere di Commercio, in quanto titolati della funzione di *vigilanza e controllo sui prodotti* ai sensi della Legge n.580/93, e stabilendo una serie di sanzioni amministrative, da 500 a 40.000 Euro, a carico dei fornitori e dei distributori per violazioni, a vario titolo, di questa normativa.

IL RUOLO DELLA CAMERA DI COMMERCIO

Aldilà delle necessarie funzioni di polizia amministrativa esercitate al fine di assicurare l'effettivo rispetto delle norme in materia di etichettatura energetica, sia a tutela dei consumatori, sia a garanzia di una corretta ed ordinata concorrenza tra imprese, l'Ente camerale si propone di svolgere principalmente una funzione di informazione, sensibilizzazione e affiancamento dei soggetti variamente coinvolti.

In quest'ottica, la Vigilanza Prodotti della Camera di Commercio di Venezia, con il presente opuscolo si prefigge – tra le prime in Italia – di offrire ai consumatori, alle imprese e agli altri soggetti istituzionali, uno strumento pratico ed intuitivo per orientarsi tra i recenti aggiornamenti intervenuti in materia, peraltro in parte – come già osservato – ancora in fase di implementazione.

Nelle pagine che seguono vengono presentati, per le diverse categorie di apparecchi, i diversi prototipi di etichettatura così come illustrati nei rispettivi Regolamenti: essi rappresentano il punto di riferimento grafico per riconoscere la correttezza dell'etichettatura apposta sul prodotto. Per rendere la consultazione più semplice ed immediata, e in ossequio al principio di *neutralità linguistica* perseguito dal Legislatore comunitario nell'elaborazione della nuova etichettatura, è stata volutamente omessa qualsivoglia didascalia riferita ai simboli rappresentati, i quali – coerentemente al principio richiamato – dovrebbero risultare autonomamente comprensibili.
In ogni caso, ove siano previste indicazioni scritte, queste dovranno essere riportate nella pertinente versione linguistica in rapporto al territorio di commercializzazione.

La Vigilanza Prodotti della Camera di Commercio di Venezia è a disposizione delle Imprese distributrici che avessero dubbi sulla corretta dei prodotti posti in commercio, per effettuare eventuali sopralluoghi nei punti vendita del territorio di competenza.

I consumatori che riscontrassero difformità delle etichettature energetiche rispetto ai modelli illustrati, o ne rilevassero addirittura l'assenza, sono invitati a segnalare la circostanza alla Vigilanza Prodotti della Camera di Commercio di Venezia, che si attiverà per gli opportuni controlli.

CAMERA DI COMMERCIO DI VENEZIA
VIGILANZA SUI PRODOTTI E LOTTA ALLA CONTRAFFAZIONE
Via Banchina Molini 8 - 30175 Marghera VENEZIA
Tel. 041.786.172 / 182 / 197 - Fax 041.786.417
e-mail: vigilanza.prodotti@ve.camcom.it
sito internet: www.ve.camcom.gov.it

LAVASTOVIGLIE

REG. N.1059/2010/UE
in vigore dal 30/11/2011 (con deroghe fino al 30/03/2012)
Per immissioni sul mercato prima del 30/11/2011 si applica la DIR. 97/17/CE

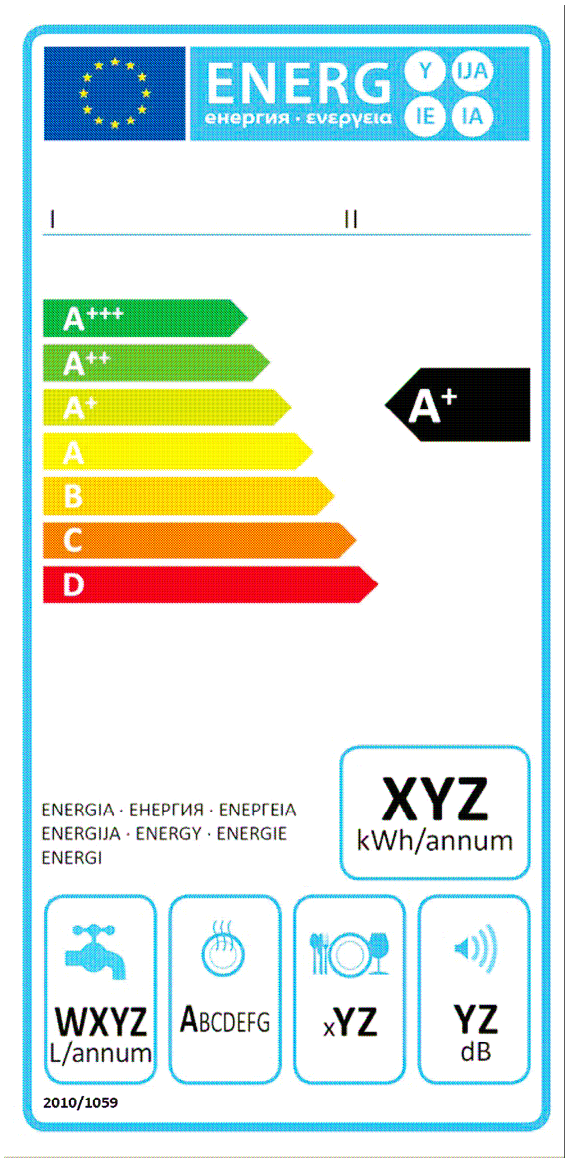

In corrispondenza di **I** deve essere riportato il **nome** o il **marchio del costruttore**.

In corrispondenza di **II** deve essere riportato il **modello**.

FRIGORIFERI

REG. N.1060/2010/UE

in vigore dal 30/11/2011 (con deroghe fino al 30/03/2012)

Per immissioni sul mercato prima del 30/11/2011 si applica la DIR. 94/2/CE

per classi energetiche da **A+++** a **D**

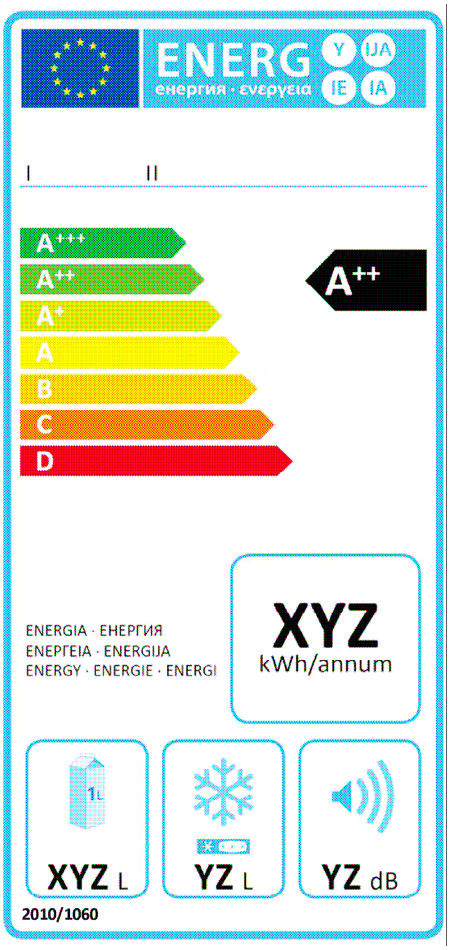

per classi energetiche da **A++** a **G**

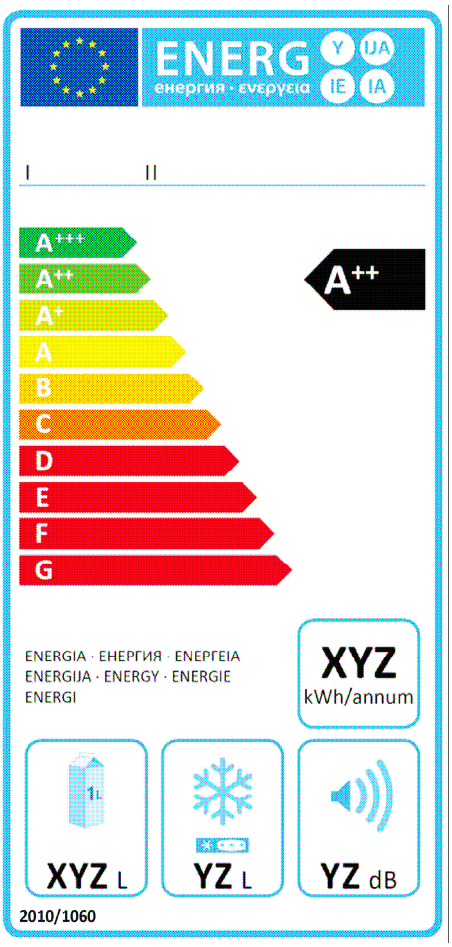

In corrispondenza di **I** deve essere riportato il **nome** o il **marchio del costruttore**.

In corrispondenza di **II** deve essere riportato il **modello**.

LAVATRICI

REG. N.1061/2010/UE
in vigore dal 20/12/2011 (con deroghe fino al 20/04/2012)
Per immissioni sul mercato prima del 20/12/2011 si applica la DIR. 95/12/CE

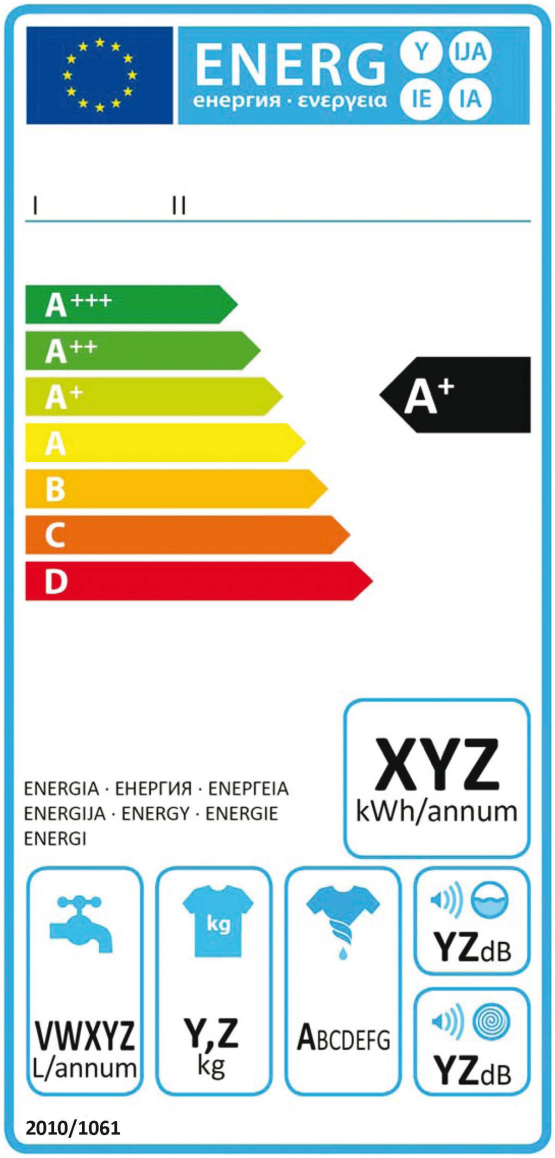

In corrispondenza di **I** deve essere riportato il **nome** o il **marchio del costruttore**.

In corrispondenza di **II** deve essere riportato il **modello**.

TELEVISORI

REG. N.1062/2010/UE
in vigore dal 30/11/2011 (con deroghe fino al 30/03/2012)

per classi energetiche da **A** a **G**

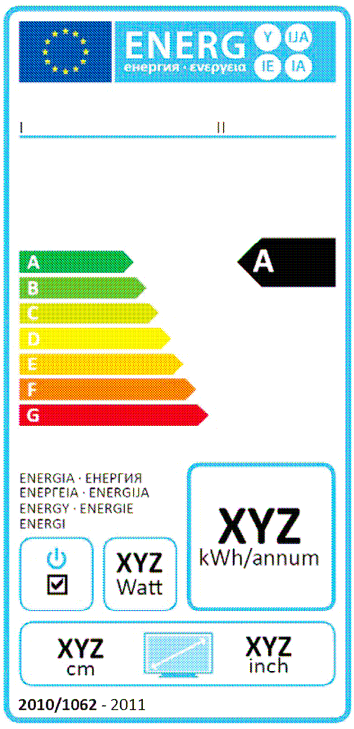

per classi energetiche da **A+** a **F**

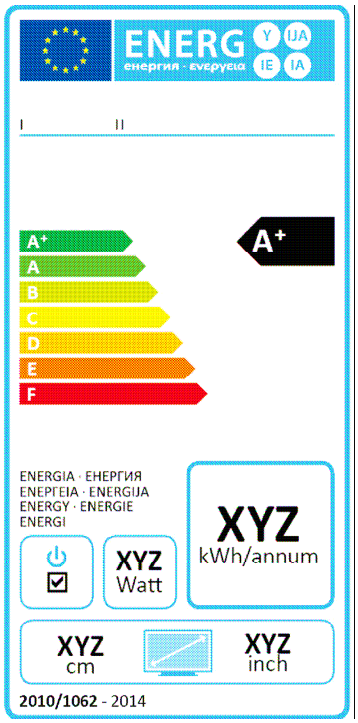

per classi energetiche da **A++** a **E**

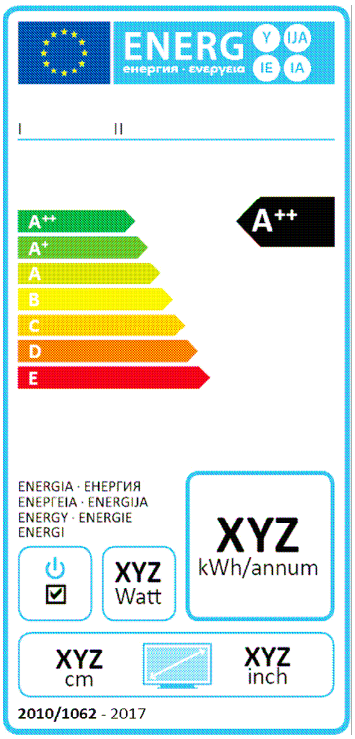

per classi energetiche da **A+++** a **D**

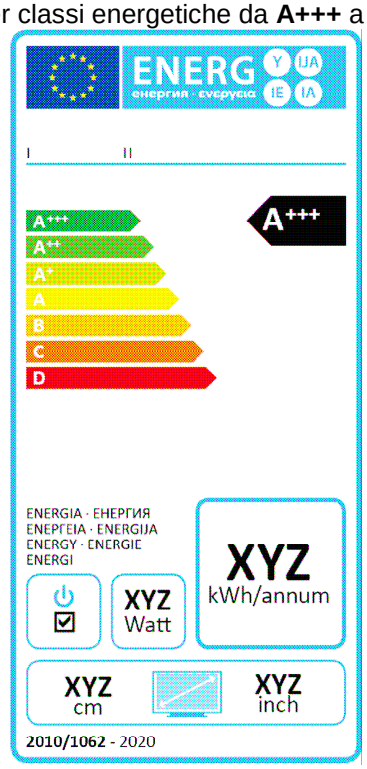

In corrispondenza di **I** deve essere riportato il **nome** o il **marchio del costruttore**.

In corrispondenza di **II** deve essere riportato il **modello**.

CONDIZIONATORI

REG. N.626/2011/UE

in vigore dal 01/01/2013 (vedere APPENDICE NORMATIVA 2)

Per immissioni sul mercato prima del 01/01/2013 si applica la DIR. 2002/31/CE

In relazione alla tipologia e alle caratteristiche funzionali dell'apparecchio l'etichettatura deve risultare conforme ad una delle seguenti tipologie:

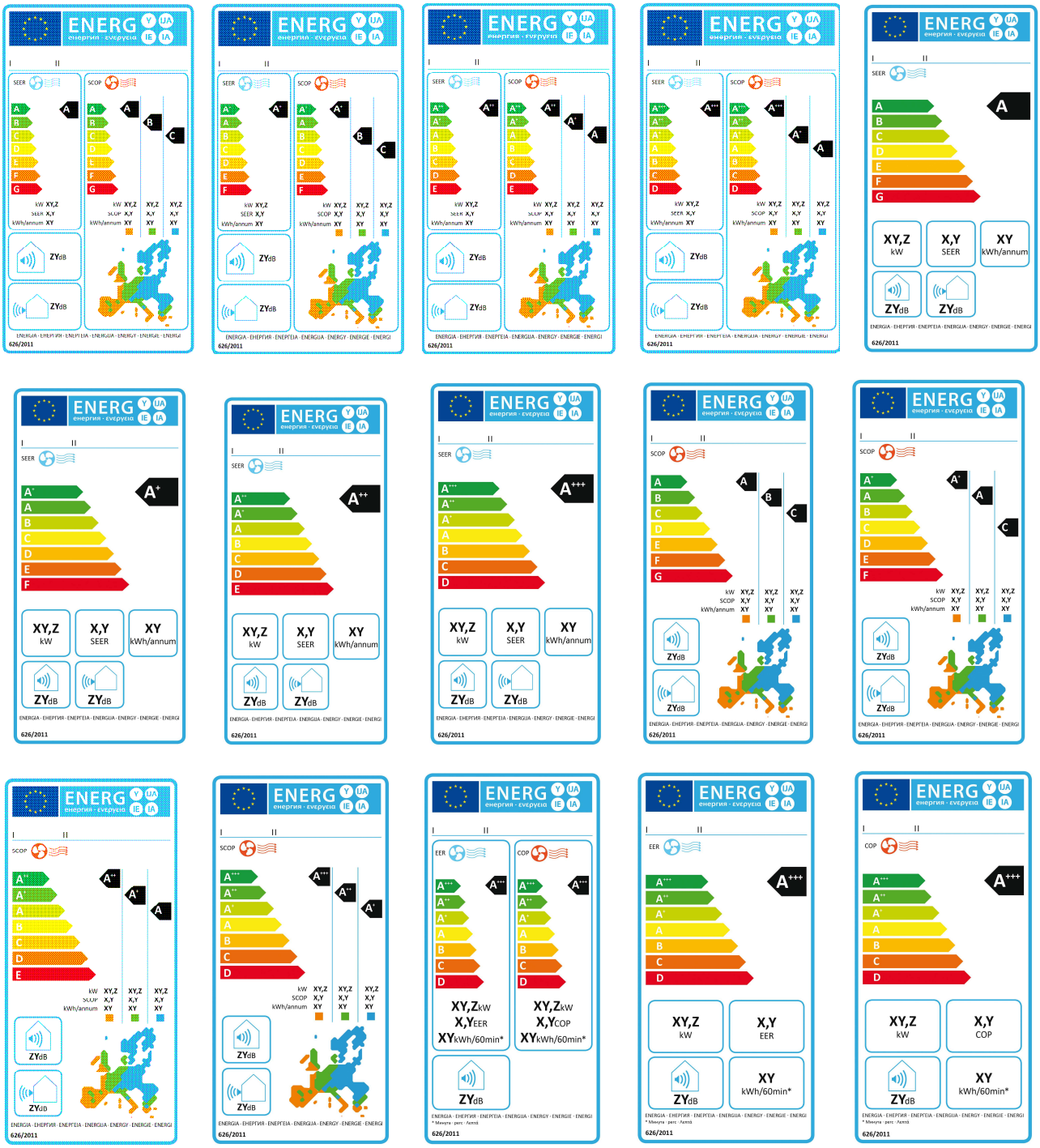

In ogni caso, in corrispondenza di **I** deve essere riportato il **nome** o il **marchio del costruttore**, mentre in corrispondenza di **II** deve essere riportato il **modello**.

ASCIUGATRICI

REG. N.392/2012/UE

in vigore dal 29/05/2012 (con deroghe fino al 29/09/2012)

Per immissioni sul mercato prima del 29/05/2012 si applica la DIR. 95/13/CE

In relazione alla modalità di funzionamento dell'apparecchio, l'etichettatura deve risultare conforme ad una delle seguenti tipologie:

funzionamento ad espulsione

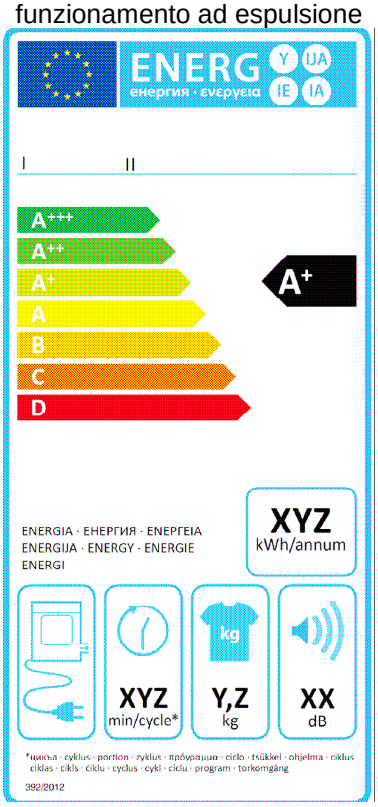

funzionamento a condensazione

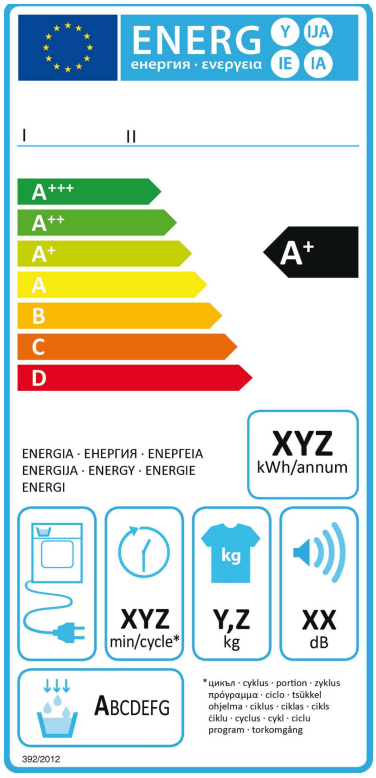

funzionamento a gas

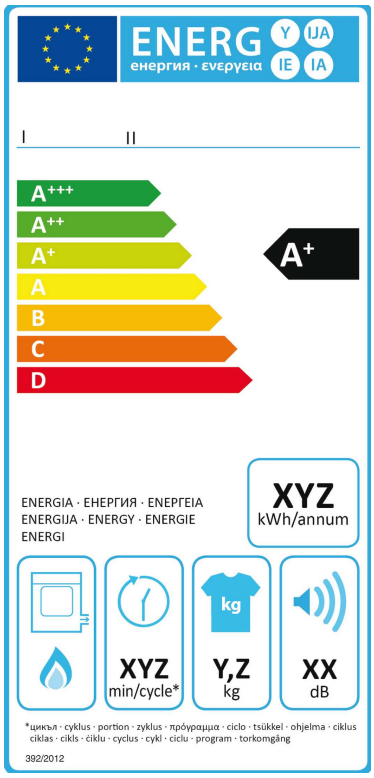

dettagli delle icone che indicano la modalità di funzionamento

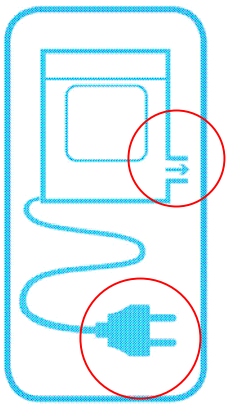

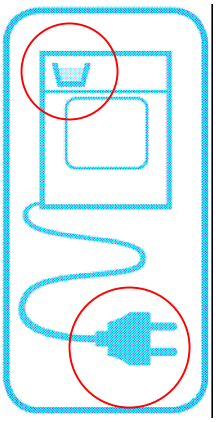

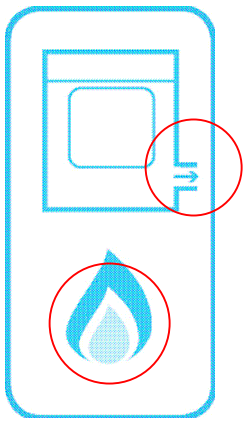

In corrispondenza di **I** deve essere riportato il **nome** o il **marchio del costruttore**.

In corrispondenza di **II** deve essere riportato il **modello**.

LAMPADE ELETTRICHE E APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE

REG. N. 874/2012 /UE in vigore dal 01/09/2013 (con deroghe fino al 01/03/2014)

Per immissioni sul mercato prima del 01/09/2013 si applica la DIR. 98/11/CE

In relazione alle caratteristiche degli ***LAMPADE ELETTRICHE***, la relativa etichettatura energetica deve risultare conforme ad una delle seguenti tipologie:

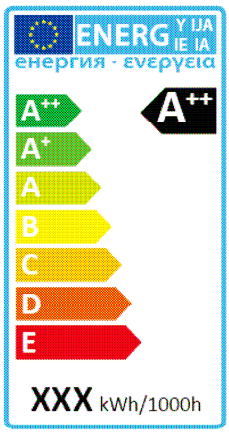

L'etichetta deve corrispondere a questo modello **se non è stampata sull'imballaggio**

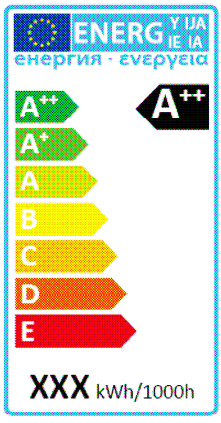

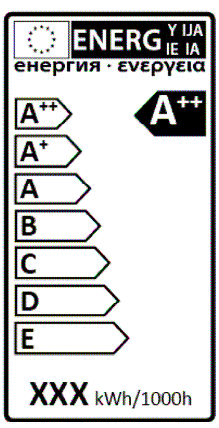

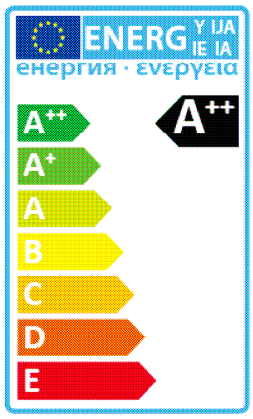

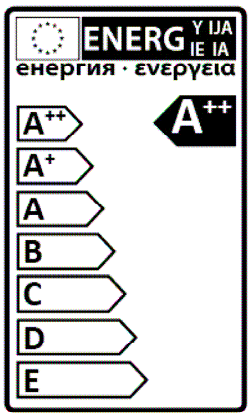

Se l'etichetta è **stampata sull'imballaggio** deve essere conforme ad uno di questi modelli e le informazioni eventualmente mancanti sono riportate altrove sull'imballaggio

In relazione alle caratteristiche degli ***APPARECCHI DI ILLUMINAZIONE***, la relativa etichettatura energetica deve risultare conforme ad una delle seguenti tipologie: in ogni caso, in corrispondenza di **I** deve essere riportato il **nome** o il **marchio del costruttore**, mentre in corrispondenza di **II** deve essere riportato il **modello**

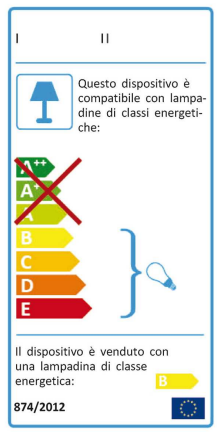

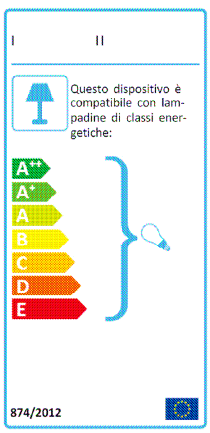

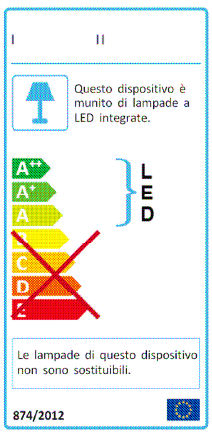

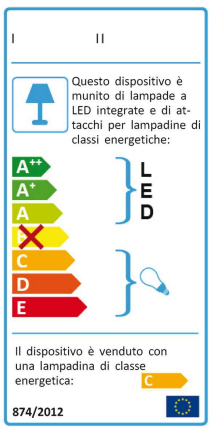

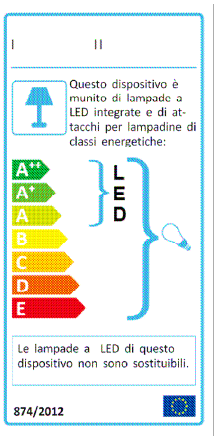

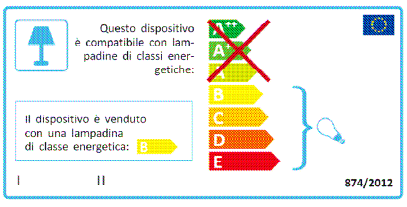

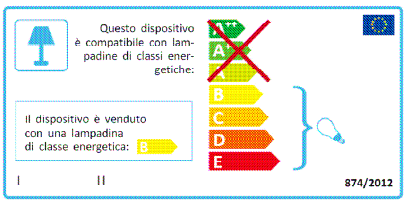

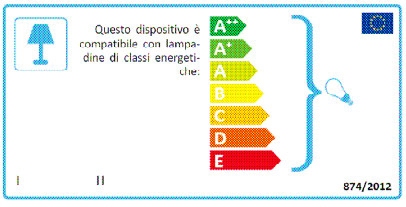

Questi modelli rappresentano gli esempi di una serie di etichette per apparecchi di illuminazione riscontrabili nell'Allegato I del REG. N. 874 / 2012 / UE, ma non esauriscono tutte le tutte le possibili combinazioni di informazioni

APPENDICE NORMATIVA 1

Segue un estratto dal d.lgs. 28 giugno 2012 , n. 104 utile alla corretta interpretazione degli obblighi a carico di produttori e distributori di prodotti soggetto all'obbligo di etichettatura energetica.

Articolo 1 - *Definizioni*
[…]
g) **distributore**: qualsiasi dettagliante o qualsiasi altra persona che vende, affitta, offre in locazione finanziaria, o espone prodotti agli utilizzatori finali;
h) **fornitore**: il fabbricante o il suo rappresentante autorizzato nell'Unione europea oppure l'importatore che immette o mette in servizio il prodotto sul mercato dell'Unione. In mancanza di questi è considerato fornitore la persona fisica o giuridica che immette sul mercato o mette in servizio prodotti contemplati dal presente decreto;
i) **immissione sul mercato**: rendere disponibile per la prima volta sul mercato dell'Unione Europea* un prodotto in vista della sua distribuzione o del suo utilizzo all'interno dell'Unione, contro compenso o anche a titolo gratuito ed a prescindere dalla tecnica di vendita utilizzata;
l) messa in servizio: il primo impiego di un prodotto utilizzato ai fini previsti dall'utilizzatore finale nell'Unione;
[…]

Articolo 5 - ***Responsabilità dei fornitori***
1. I fornitori che immettono sul mercato o che mettono in servizio i prodotti che rientrano in un atto delegato forniscono un'etichetta e una scheda in conformità al presente decreto e al pertinente atto delegato.
[…]
7. Riguardo all'etichettatura e alle informazioni relative ai prodotti**, i fornitori forniscono gratuitamente le necessarie etichette ai distributori**. Fatta salva la facoltà dei fornitori di scegliere liberamente il proprio sistema di consegna delle etichette, su richiesta dei distributori essi provvedono affinché le etichette vengano prontamente consegnate.
8. Oltre alle etichette, i fornitori forniscono una scheda relativa al prodotto e la inseriscono in tutti gli opuscoli illustrativi sul prodotto stesso. Qualora tali opuscoli non siano provvisti dal fornitore, quest'ultimo fornisce le schede insieme all'ulteriore documentazione fornita con il prodotto.
9. I fornitori sono responsabili dell'esattezza delle etichette e delle schede da essi fornite. La fornitura dell'etichetta e della scheda consente di presupporre il consenso del fornitore alla pubblicazione delle informazioni in esse riportate.

Articolo 6 - ***Responsabilità dei distributori***
1. I distributori espongono nella posizione specificata nel relativo atto delegato le etichette, in maniera visibile e leggibile, e presentano la scheda nell'opuscolo del prodotto o in ogni altra documentazione che correda i prodotti quando sono venduti agli utilizzatori finali. La scheda informativa e' redatta in lingua italiana.

> * *Un prodotto è immesso sul mercato comunitario quando viene reso disponibile per la prima volta: ciò avviene quando un prodotto fuoriesce dalla fase di fabbricazione al fine di essere distribuito o utilizzato sul mercato comunitario. Inoltre,* ***il concetto di immissione nel mercato riguarda ciascun singolo prodotto e non un tipo di prodotti****, né è importante se sia stato fabbricato in esemplare unico o in serie (GUIDA ALL'ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE FONDATE SUL NUOVO APPROCCIO E SULL'APPROCCIO GLOBALE a cura delle Commissione Europea,* § 2.3.1 - *Immissione sul mercato*)

APPENDICE NORMATIVA 2

CONDIZIONATORI ARIA / ACQUA - Ai sensi del *considerato* (5) del REG. N.626/2011/UE la medesima è applicabile "*ai condizionatori d'aria di tipo aria/aria con potenza d'uscita di raffreddamento fino a 12 kW o con potenza d'uscita di riscaldamento, se dotati della sola funzione di riscaldamento*": pertanto **si deve ritenere i *condizionatori d'aria di tipo aria/acqua* non siano soggetti dall'applicazione di questo Regolamento**.

CONDIZIONATORI D'ARIA DIVERSI DA QUELLI A A SINGOLO E DOPPIO CONDOTTO - Ai sensi del REG. N.626/2011/UE, articolo 4, punti 4. 5. e 6, l'applicazione del Regolamento n.626/2011/UE decorre dal 1° gennaio 2013 per i condizionatori d'aria a singolo e doppio condotto. Per i condizionatori d'aria che non rientrano in questa categoria l'applicabilità del Regolamento slitta in base alla classe di efficienza energetica di appartenenza:
- per classi di efficienza energetica **A+**, **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, l'applicabilità del Regolamento decorre dal **01/012015**;
- per classi di efficienza energetica **A++**, **A+**, **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, l'applicabilità del Regolamento decorre dal **01/01/2017**;
- per classi di efficienza energetica **A+++**, **A++**, **A+**, **A**, **B**, **C**, **D** l'applicabilità del Regolamento decorre dal **01/01/2019**.